

“ Un'altra prova della «corruzione» è che la sentenza del giudice Metta circolava in copie diverse dall'originale e annotate a mano



“ Fu la stessa difesa a produrre la prova presentandosi, per errore, con il documento in aula. Tradito da una pagina che nell'originale non c'era

L'autogol dell'avvocato Pettinari

Nel corso dell'esame della teste Bruni (8-3-2002), l'avvocato Pettinari si è servito di una copia della sentenza 24-1-1991 rispetto alla quale il Tribunale non esita affermare esservi la prova che era diversa dall'originale acquisito in copia agli atti del dibattimento.

Pur rendendosi conto, il Tribunale, del rischio di appesantire ulteriormente la motivazione, ritiene necessario riportare integralmente il brano della istruttoria dibattimentale cui si fa riferimento (...)

Occorre premettere che a pag 67 della sentenza agli atti vi è una postilla a penna che dice: «adde: risolvere» rimandando ad una omissione a pagina 66. È l'unico «adde» che si rinviene in tutta la motivazione. Ma, all'inizio dell'esame della Bruni, la difesa chiede conto alla teste di un altro «adde» che si sarebbe trovato a pagina 54 della copia in suo possesso e solo un provvidenziale intervento di sconosciuta paternità sposta l'attenzione su pagina 69.

avv. Pettinari: «Benissimo, senta... il consigliere Metta vi portava sempre per la dattiloscrittura elaborati scritti? Cioè scriveva le sentenze? Scrittura a mano?»

Bruni: «Scriveva a mano, sì».

avv. Pettinari: «Benissimo, e quindi Lei ha una particolare anche conoscenza di quella che era la grafia dell'Avvocato...»

Bruni: «Sì, certo».

avv. Pettinari: «... del consigliere Metta. Senta se gentilmente l'ufficio mette a disposizione la sentenza Lodo Mondadori mi sembra che ci sono delle "adde", cioè delle correzioni fatte a penna dal consigliere Metta, possiamo mostrarla, pagina 54 della sentenza, se corrisponde alla grafia?»

Qui si verifica la prima interruzione che sposta l'attenzione dalla pag. 54 alla 69 (67 nell'originale ove, effettivamente c'è un adde):

(?) - Chiedo scusa, 69?

avv. Pettinari: «69 della nostra, io però ho una...»

Presidente:

«69?»

avv. Pettinari: «Pagina 69 del Lodo Mondadori per la copia che ci ho io ci dovrebbe essere un "adde"»

Presidente: «Ma scusi, della sentenza della Corte d'Appello?»

avv. Pettinari: «Sì... scusi tanto, un lapsus...»

Presidente: «A pagina 69 cosa c'è?»

avv. Pettinari: «Dovrebbe essere... "adde" "risolvere", correzione a penna».

Vani sono risultati tutti i tentativi di avere in visione la copia della sentenza usata dalla difesa:

Presidente: «Ma Lei ci ha la copia? Ce ne ha una Lei Avvocato? Eh, me la vuole dare, perché forse ci abbiamo...»

avv. Pettinari: «Prego, scusi stavo...»

Presidente: «Me la dà, per favore, un attimo? Me la può dare?... No, no, dico, ma mi può dare in ogni caso la sentenza, così vediamo...»

avv. Pettinari: «Ecco...»

Presidente: «No, siccome è fatta... è stata fatta... lo dico subito Avvocato Pettinari, siccome è stata fatta una questione dall'Avvocato Sammarco di dove è l'originale, è l'originale quello?»

avv. Pettinari: «No, no, è una copia che...»

Presidente: «E' un'altra copia?»

avv. Pettinari: «E' un'altra copia che mi sono chiesto io, qui» (appare evidente come la difesa faccia riferimento ad una richiesta di copie in Tribunale ma, evidentemente, i fogli non corrispondono, il che esclude che si trattasse di una copia estratta da quella, conforme all'originale, esistente agli atti)

Presidente: «Allora scusi, però a pagina 69 della nostra non c'è niente».

avv. Pettinari: «E allora si vede che io ho una copia corretta».

Presidente: «Eh, be', non sappiamo... scusate... di risolvere 'sto problema».

avv. Pettinari: «Ecco, adesso lo troviamo...»

Presidente: «La posso vedere questa pagina 69?»

avv. Pettinari: «Lo sto cercando...»

Interviene a questo punto una "opportuna", seppur non richiesta, interruzione:

Avv. Andreoli: «Se c'è un intervallo di tempo, signor Presidente, ho recuperato il decreto della Corte di Appello sulla formazione del fascicolo e in effetti qui si dice che va acquisita al fascicolo del dibattimento la copia della sentenza numero 259, quindi non c'è una disposizione di un originale».

Presidente: «Va be', poi se abbiamo bisogno dell'originale lo chiederemo».

Avv. Andreoli: «No, no, era per aiutare la memoria in generale».

Presidente: «... però scusi, Avvocato Pettinari...»

P.m.: «Il Pubblico Ministero vorrebbe vedere quell'atto».

Presidente: «Posso vedere la pagina...»

Avv. Pettinari: «Pubblico Ministero, non lo so...»

Presidente: «Posso vedere...»

Avv. Pettinari: «... se mi sono sbagliato io su una determinata cosa non capisco per quale motivo voglia vedere quell'atto».

Presidente: «Ma, scusi, Avvocato, Lei mi fa una domanda, dice: "A pagina 69 c'è una annotazione" (in realtà la difesa aveva parlato di pag. 54 e solo un primo opportuno intervento ha spostato l'attenzione su una altra pagina) a pagina 69 della mia non c'è questa annotazione... Volevo solo cercare di chiarire qual è la sua

da quella che era la originaria domanda - pag. 54 - bisogna ammettere che è definitivamente riuscito)

Avv. Pettinari: «Probabilmente l'ho scambiata con un altro documento».

Presidente: «Oh, è per quello che le chiedo, vede adesso io l'ho trovata, ma se me la... senza fare... mi dava la sua copia che non è un segreto per nessuno...»

Avv. Pettinari: «Allora c'è, l'ha trovata Presidente una correzione?»

Presidente: «Ce ne è una a pagina 67».

Avv. Pettinari: «E allora...»

Presidente: «Eh... e allora! Però ho dovuto scorrere tutte le pagine».

Avv. Pettinari: «Chiedo scusa dell'errore».

A pag. 67 della copia agli atti, conforme all'originale, c'è, come già detto, la postilla "adde: risolvere". Ciò non toglie che la domanda iniziale riguardasse altra postilla a pag. 54, inesistente nella copia "ufficiale".

Si potrebbe affermare che tutto è nato da un equivoco, da un errore del difensore che ha letto "cinquantaquattro" per "sessantano" (anche se appare assai difficile scambiare tra loro due numeri così diversi), equivoco acuito dalla concitazione del momento (che si sarebbe potuto risolvere, però, mostrando il documento).

Ma così non è perché la difesa Metta, dopo aver - nella sostanza - rifiutato di mostrare al Collegio il documento in suo possesso l'8

essere semplicemente una fotocopia dell'originale, che Metta ha fatto per sé prima di portare l'originale stesso alla firma della Presidenza, copia che poi l'imputato ha fatto rilegare e numerare (tranne la pag. 69 però) e ha tenuto per ricordo o per future richieste di avanzamento in carriera. Cosa assai comune, in effetti, anche se in realtà di norma un giudice estrae la copia per sé dopo che questa è stata "ufficializzata" con la firma del Presidente, non potendosi produrre al CSM, allo scopo sopra indicato, copie "informi" (e questo un giudice lo sa). Ma, anche se così fosse, questa copia, al di là della mancanza delle firme e del depositato, dovrebbe essere, per il resto, assolutamente identica all'originale anche, e soprattutto, nelle "correzioni manoscritte", perché Metta ha affermato che di essa venne stampato un solo esemplare che venne subito corretto e poi portato alla firma di Valente: sicché la copia - sulla base della ipotesi formulata dal Collegio, peraltro sul punto confermata da una memoria della difesa del Giugno 2002 di cui si darà più oltre conto - potrebbe essere stata fatta prima della firma ma comunque dopo le correzioni.

Ma così manifestamente non è. Basta confrontare i due documenti per constatare che, a parte quella "incriminata" di pag. 69, tutte le altre correzioni apposte nella copia del 22 Aprile sono uguali nella sostanza, ma diverse nella forma, da quelle esistenti nell'originale.

sarebbe stata estratta prima delle correzioni a penna, tant'è che si dice, sempre nell'atto citato, "consapevole dell'assoluta identità sostanziale e formale dei due atti". A questa prima conclusione della difesa, non si può che rispondere richiamando integralmente quanto sopra detto: le correzioni a penna sono diverse da una copia all'altra e quelle contenute nella copia "informe" prodotta dalla difesa sono frutto di un "collage" fra documenti diversi. Dunque la copia prodotta dalla difesa il 20 Aprile non è stata tratta dall'originale, contrariamente a quanto da essa sostenuto.

(...) Sulla base di tutte queste "considerazioni" e partendo dal presupposto - quanto meno errato - della non numerazione dell'originale, la memoria conclude affermando come da un semplice esame delle tre copie agli atti le stesse risultino "perfettamente sovrapponibili in tutte le pagine e in tutte le righe e pertanto sono state tratte tutte dallo stesso originale". È la produzione stessa fatta dalla difesa a dimostrare l'esatto contrario: si lasci perdere la copia in atti acquisita dal PM e si faccia il confronto tra la "copia informe" del 20 Aprile e quella "conforme" del Maggio successivo, entrambe prodotte dalla difesa Metta: sono diverse per gli stessi identici motivi a suo tempo esposti (diversità della grafia delle correzioni, parole corrette nell'originale e non nella copia informe). Le conclusioni della difesa vanno dunque così corrette: la copia prodotta dalla difesa Metta nel mese di Maggio 2002 è identica a quella acquisita dal PM, essendo entrambe copie dell'originale esistente presso la Corte di Appello di Roma; la copia prodotta dalla difesa il 20-4-2002 è una copia diversa non tratta dall'originale esistente a Palazzo di Giustizia.

Risulta, dunque, definitivamente confermato che la sentenza 24 Gennaio 1991 non è stata dattiloscritta dalle impiegate della Corte di Appello (le quali, tra l'altro, hanno anche affermato che i dischetti da loro usati non venivano consegnati ai giudici ma da loro trattenuti in quanto "riscrivibili" ma in altra sede non istituzionale e in più di una copia

delle quali una sola, prima delle correzioni, fu portata al controllo e alla firma del Presidente. Dovendosi anche escludere - perché lo esclude Metta - che la motivazione sia stata dattiloscritta in qualsiasi altro luogo "legittimo" in quanto rientrante nella sfera e nell'ambito di lavoro di un magistrato (la propria stanza in Tribunale, la casa di abitazione, uno studio personale e separato per chi ha questa fortuna) la inevitabile conseguenza di quanto sopra è che la sentenza è stata dattiloscritta (non da Metta, che non lo dice), fuori dal circuito istituzionale, avvalendosi di qualcuno a ciò certamente non legittimato e altresì in aperto contrasto con quelle "esigenze di riservatezza" tanto sottolineate dallo stesso imputato anche in sede di dichiarazioni spontanee dell'8 Ottobre 2002.

Il che costituisce altra grave e evidente anomalia del procedimento che qui si sta esaminando, soprattutto se si considerano i "precedenti" di Metta pressoché coevi: in un caso un giudice che "collabora" con gli studi legali degli avvocati "occulti" di una delle parti (Rovelli) per motivare la sentenza (Imi-Sir) con la quale gli si darà ragione; nell'altro un giudice che, nello stesso periodo, fa dattiloscrittura una delicatissima sentenza non dagli uffici del Tribunale bensì da una persona sconosciuta della quale non fa a tutt'oggi il nome, sentenza della quale sono in circolazione copie diverse dall'originale. Il tutto in una causa che vede "dietro le quinte" (come più oltre si vedrà parlando dei movimenti finanziari) quegli stessi avvocati d'affari interessati all'esito della causa Imi-Sir e con i cui studi legali in quello stesso periodo Metta aveva "collaborato" per la stesura di altra sentenza. E se la sentenza non è stata dattiloscritta in sede "istituzionale" ma da un "terzo estraneo", è ben possibile che l'esito della causa fosse circolato ben prima della sua "ufficializzazione".

Marzo, il successivo 20 Aprile (a ben 40 giorni di distanza) spontaneamente produce la copia della sentenza a suo dire utilizzata nel concitato esame della Bruni.

Il Tribunale non sa cosa l'imputato abbia messo a disposizione dei suoi difensori, certo è che il documento prodotto il 22 Aprile:

a) non è quello utilizzato l'8 Marzo dalla difesa;

b) non è una copia dell'originale depositato il 24 gennaio 1991.

Quanto al punto a) - dopo aver notato che a pag. 54 non vi è alcun "adde", basta rileggere il verbale sopra trascritto e sottolineare l'intervento della difesa allorché il Presidente del Collegio, nello scorrere la sentenza, fa presente di aver trovato solo la firma dell'imputato che compare ogni due pagine sul margine del foglio: "Ah, eh, quelle volevo chiederle": ebbene la copia prodotta dalla difesa non porta alcuna firma o sigla di Metta in nessuna delle sue 167 pagine.

Quanto al punto b) - il documento prodotto il 22 Aprile (un volume rilegato) è una copia informe, "non ufficiale", non firmata dall'imputato, non firmata dal presidente, non riportante il timbro di deposito della Cancelleria. Non solo, a differenza della copia ufficiale che è numerata solo a penna un foglio si è uno no, le pagine di quella prodotta dalla difesa sono numerate con il classico numeratore in dotazione agli uffici anche privati: tutte tranne una sola pagina, la famosa pag. 69 (corrispondente alla 67 della copia ufficiale per i motivi sopra detti) ove vi è la ormai famosa postilla. Si passa da pag. 68 a pag. 70 dimenticandosi di numerare proprio quella pagina che tanto discutere ha fatto all'udienza dell'8-3-02.

Ora si potrebbe obiettare che, al di là di questa singolare coincidenza, non vi sia da trarre alcuna conseguenza da tutto questo discorso. La copia prodotta il 22 Aprile potrebbe

Non c'è bisogno di perizia: se dette correzioni si osservano con la dovuta attenzione, la diversità balza all'occhio: pag. 68 della "copia Metta" (d'ora in avanti documento A) e pag. 66 della "copia ufficiale" (d'ora in avanti documento B).

(...) A meno di non voler pensare a un dir poco contorto comportamento dell'imputato il quale, dopo la stampa in unico esemplare (lo dice lui) dell'originale, ne fa una copia ancor prima di correggerlo (e di farlo firmare al Presidente), poi corregge l'originale lo porta alla firma e lo deposita e poi passa alla correzione della copia, la conclusione non può che essere una sola: mente ancora una volta Metta quando afferma che "al termine fu stampato un unico esemplare e, dopo l'esame da parte del Presidente del Collegio e le correzioni, fu formato l'originale (che non significa ovviamente una copia del primo, ma solo la apposizione all'"unico esemplare" delle appostazioni ufficiali da parte del cancelliere)" che, dopo le firme, fu immediatamente pubblicato. ...

Mente, l'imputato, perché quanto sopra esposto dimostra che della sentenza esistevano almeno due copie: una portata all'esame di Valente, corretta, firmata e subito pubblicata; l'altra rimasta, fino all'"equivoco" dell'8 Marzo 2002, nella disponibilità dell'imputato: non firmata, numerata diversamente, corretta - e solo parzialmente - in un momento successivo, presumibilmente allorché se ne è resa indispensabile - sia pur a distanza di 44 giorni - la produzione al Tribunale.

(...) La prima spiegazione fornita dalla difesa è che questa copia "informe" fu "a suo tempo tratta dall'originale, per uso e documentazione del relatore ... al momento del passaggio dello stesso originale al Presidente e prima della apposizione della firma dei magistrati". Né più né meno che l'ipotesi che il Tribunale ha sopra esaminato. Dunque la stessa difesa, nella citata memoria, conferma che tale copia

domanda, qual è il punto... perché Lei mi fa una domanda: "A pagina 69 c'è una annotazione, mostriamola alla teste", io non ci ho... ho una sentenza addirittura completamente priva di annotazioni, almeno fino a pagina...»

E a questo punto, invece di mostrare la copia in suo possesso, che avrebbe risolto tutti i problemi, si chiede al Tribunale di individuare un qualche "adde" sulla copia in atti:

Avv. Pettinari: «Posso?, c'è qualche "adde" sulla sentenza...»

E qui, dispiace dirlo, ma è evidente non solo la volontà di non mostrare al Tribunale (o alla teste) la copia di sentenza in possesso della difesa, ma altresì la chiara intenzione di sviare in tutti i modi la attenzione del collegio da un documento evidentemente non corrispondente (come più oltre si vedrà) a quello esistente agli atti. Tant'è che il verbale così prosegue:

Presidente: «Eh, adesso... adesso... Allora, fino a pagina 37 non c'è nessuna annotazione, ci sono le sigle, le firme».

Avv. Pettinari: «Ah, eh, quelle volevo chiederle».

Presidente: «Eh, ma a pagina 69... ma la firma c'è su tutte le pagine, come in ogni sentenza».

Avv. Pettinari: «Eh, appunto, ma voglio vedere se...»

Presidente: «E proprio a pagina 69? E io gli mostro quella di pagina 1, sono uguali Avvocato! Non lo so...»

Avv. Pettinari: «Ma è evidente che dobbiamo... io volevo avere una conferma di quella che era la grafia del consigliere Metta».

Presidente: «E questa è la firma, Avvocato, Lei... scusi un attimo, poi se vuole risentiamo... Lei ha fatto riferimento ad una annotazione, cioè ad una postilla, ad una correzione, a un qualche cosa che si sarebbe trovato a pagina 69 (e qui il tentativo di sviare l'attenzione del Tribunale

